

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione di un'aggiunta di un § 5 all'art. 28  
del regolamento edilizio del Comune di Biasca

(del 6 maggio 1960)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il Municipio di Biasca sottopone alla ratifica di questo Gran Consiglio la seguente aggiunta § 5 all'art. 28 del regolamento edilizio di quel Comune :

« § 5. In casi speciali, quando è dimostrata la impossibilità di migliori soluzioni, il Municipio, previa presentazione dei piani di dettaglio, può autorizzare la costruzione di latrine senza luce ed aria diretta, in quanto esse siano munite di dispositivi speciali di ventilazione naturale o forzata (ventilazione artificiale) che rispondano alle esigenze dell'igiene ».

La nuova norma è stata adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 9 novembre 1959 e pubblicata all'albo nel periodo dal 17 novembre al 2 dicembre senza provocare ricorsi.

Richiamati gli art. 23 LE e 157 segg. LOC, vi proponiamo di concedere la vostra ratifica adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro deferente ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Zorzi*

Il Consigliere Segr. di Stato :

*Stefani*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che ratifica l'aggiunta di un § 5 all'art. 28 del regolamento edilizio del Comune di Biasca

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 maggio 1960 n. 892 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' ratificata la seguente aggiunta all'art. 28 del regolamento edilizio del Comune di Biasca :

« § 5. In casi speciali, quando è dimostrata la impossibilità di migliori soluzioni, il Municipio, previa presentazione dei piani di dettaglio, può autorizzare la costruzione di latrine senza luce ed aria diretta, in quanto esse siano munite di dispositivi speciali di ventilazione naturale o forzata (ventilazione artificiale) che rispondano alle esigenze dell'igiene ».

*Art. 2.* — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---